PROROGA DEGLI INCARICHI DEL PERSONALE NON DI RUOLO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

Art. 1

Il termine massimo degli incarichi di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, e' fissato al 30 novembre 1982.

Versione in vigore dal 24 maggio 1982, non più in vigore dal 23 luglio 1982 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga degli incarichi del personale non di ruolo delle unita' sanitarie locali
Estremi	Decreto-legge 21 maggio 1982, n. 272
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-degli-incarichi-del-personale-non-di-ruolo-delle-unita-1982/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it